

ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA'

NATURA DELLA PRESTAZIONE

Economica.

Non soggetta a tassazione IRPEF.

REQUISITI PER AVER DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

- età non superiore a 65 anni;
- impossibilità ad essere collocato in qualsiasi settore lavorativo, riconosciuta dagli Organismi competenti;
- grado di inabilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, non inferiore al 34% riconosciuto dall'INAIL secondo le tabelle allegate al T.U., per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 2006;
- grado di **menomazione dell'integrità psicofisica** - danno biologico superiore al 20% riconosciuto secondo le tabelle allegate all'art. 13 del D.Lgs. 38/2000, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007.

DECORRENZA

Un mese dopo la presentazione della richiesta.

DURATA

Fino al compimento dei 65 anni, salvo che nel frattempo non intervengano variazioni nella condizione di incollocabilità.

COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE

Su richiesta del lavoratore assicurato alla Sede INAIL di appartenenza.

La domanda dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell'invalità lavorativa ed extralavorativa, se esistente, e la fotocopia del documento di identità.

Nel caso di invalidità extralavorativa riconosciuta dovrà essere presentata la relativa certificazione a supporto della richiesta.

Accertati i requisiti amministrativi, il Centro medico legale della Sede verificherà, con apposita visita medica dell'assicurato, la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla normativa.

In caso di esito positivo, la Sede comunicherà all'assicurato che la sua richiesta di erogazione dell'assegno di incollocabilità è stata accolta.

Nel caso in cui la richiesta non venga accolta, la Sede specificherà all'interessato le motivazioni a mezzo posta.

IMPORTO DELL'ASSEGNO

L'assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita ed è rivalutato annualmente a decorrere dal 1° luglio, con apposito decreto del Ministero del

Lavoro e delle Politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo .